

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 50

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Tirrenia di Navigazione S.p.A.

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 18 novembre 2008)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

SENATO DELLA REPUBBLICA GABINETTO DEL PRESIDENTE	
18 NOV. 2008	
Prot. N.	3209/1008
Cat.	N.

Roma, 18 NOV. 2008

Prot. m. 101/08

SENATO DELLA REPUBBLICA Segretariato Generale
18 NOV. 2008

Caro Presidente

trasmetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, la delibera di definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della Tirrenia di Navigazione S.p.A., adottata dal Consiglio dei Ministri il 6 novembre 2008.

*con i giuristi
ZC GB*

Sen. Renato Giuseppe Schifani
Presidente del Senato della Repubblica
Piazza Madama n. 11
00186 ROMA

Relazione Illustrativa

Lo schema di decreto viene emanato per definire le modalità di privatizzazione della partecipazione detenuta indirettamente del Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Tirrenia di Navigazione Spa¹. Infatti, tenuto conto che Tirrenia e le sue società controllate svolgono attività di servizio pubblico, si applica la legge n. 481/1995 che, all'art. 1, comma 2, prevede per la privatizzazione dei servizi di pubblica utilità, che il Governo definisce i criteri per la privatizzazione di ciascuna impresa e le relative modalità di dismissione e li trasmette al Parlamento ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

La privatizzazione del gruppo Tirrenia è stata individuata dalla Legge Finanziaria 2007 come percorso finalizzato al completamento del processo di liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo, prevedendo il rinnovo alle società del Gruppo Tirrenia di nuove Convenzioni di servizio. In tale quadro, essendo le due problematiche tra di loro correlate, potrà avviarsi la procedura di privatizzazione del comparto ed essere sviluppato l'iter per l'approvazione del nuovo regime convenzionale.

Inoltre, l'intendimento del Governo a privatizzare il Gruppo Tirrenia è stato confermato nell'ambito del Documento di Programmazione Economico-Finanziaria per gli anni 2009-2013²

Al riguardo, il Ministero dell'economie e delle finanze ha affidato a Credit Suisse un incarico di consulenza per tutte le attività propedeutiche alla privatizzazione, comprendente:

- la verifica dell'appetibilità di mercato di Tirrenia e delle Società Regionali;
- l'individuazione delle migliori modalità di privatizzazione, sia in termini di procedura, che di perimetro dell'operazione di cessione;
- l'individuazione delle modalità di presentazione ai mercati del nuovo assetto regolatorio.

¹ La Capogruppo Tirrenia di Navigazione S.p.A. è interamente controllata dallo Stato tramite Fintecna S.p.A

² "Relativamente a Tirrenia è intendimento del Governo attivare tempestivamente, in coerenza anche con quanto previsto dalla Finanziaria per il 2007, un processo di privatizzazione della Società. Ad esito dell'analisi in corso da parte di una primaria istituzione finanziaria e nel rispetto di quanto previsto all'art. 1 della Legge 481/1995, per la privatizzazione delle società esercenti pubblici servizi, il Governo definirà le modalità di cessione della Tirrenia trasmettendo le stesse al Parlamento per l'espressione del prescritto parere da parte delle competenti Commissioni".

Il Consulente, anche ad esito di un sondaggio presso investitori industriali e finanziari, ha di recente completato la propria analisi, sulla base della quale si è provveduto a predisporre il presente schema di decreto.

Tale schema, prevede che l'alienazione della partecipazione detenuta indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze in Tirrenia di Navigazione S.p.A. venga effettuata mediante ricorso alla procedura competitiva aperta, trasparente, e non discriminatoria, con potenziali acquirenti a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332.

Inoltre, lo schema prevede che oggetto della cessione risulti la capogruppo, comprensiva anche delle partecipazioni totalitarie detenute dalla stessa nelle Società marittime regionali che non siano state oggetto di trasferimento gratuito alle Regioni ai sensi dell'articolo 57 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.

Infine, lo schema prevede che la suddetta procedura di vendita avrà ad oggetto una quota del capitale di Tirrenia di Navigazione S.p.A. superiore al 50%.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DI SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Riunione del Consiglio dei Ministri in data 6 novembre 2008;

OMISSIS

“Il Consiglio approva, sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, il DPCM per la definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Tirrenia di Navigazione S.p.A..”.

OMISSIS

IL PRESIDENTE : MATTEOLI

IL SEGRETARIO: LETTA

Per estratto conforme al processo verbale.

Roma, 6 novembre 2008



IL CAPO DELL'UFFICIO

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PER LA PRIVATIZZAZIONE DI TIRRENIA

Definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Tirrenia di Navigazione S.p.A.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come successivamente modificato dall'articolo 4, comma 218, lettera a), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e in particolare l'articolo 1, comma 2, il quale prevede che l'alienazione delle partecipazioni detenute dallo Stato in società per azioni è effettuata con modalità trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali e che tali modalità di alienazione sono preventivamente individuate, per ciascuna società, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Visti in particolare gli articoli 1-bis e 2 del citato decreto legge n. 332 del 1994 che prevedono, rispettivamente, che le dismissioni delle partecipazioni detenute, anche indirettamente, dallo Stato in società operanti in determinati settori, tra cui quello dei trasporti, sono subordinate alla creazione di organismi indipendenti per la regolarizzazione delle tariffe ed il controllo della qualità dei servizi di rilevante interesse pubblico e che tra tali società sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e finanze, di intesa con il Ministro dello sviluppo economico, nonché con i Ministri competenti per settore, previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, quelle nei cui statuti deve essere introdotta con deliberazione dell'assemblea straordinaria, una clausola che attribuisca al Ministro dell'economia e delle finanze uno o più dei poteri speciali di cui allo stesso articolo 2;

Visto il parere del Consiglio di Stato, Sezione I, del 9 ottobre 1996, n. 2228/96 che, considerato il legame sussistente tra gli articoli 1-bis e 2 del citato decreto-legge n. 332 del 1994, individua la necessità della previa istituzione di una autorità di settore solo qualora si intenda inserire nello statuto della società da dismettere una clausola attributiva allo Stato di poteri speciali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2004, ai sensi dell'articolo 4, comma 230, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che individua i criteri di esercizio dei poteri speciali, limitando il loro utilizzo ai soli casi di pregiudizio degli interessi vitali dello Stato;

Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, come richiamato dall'articolo 1, comma 2-ter del citato decreto-legge n. 332 del 1994, il quale prevede che, per la privatizzazione dei servizi di pubblica utilità, il Governo definisce i criteri per la privatizzazione di ciascuna impresa e le relative modalità di dismissione e li trasmette al Parlamento ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari;

Visto l'articolo 1, commi 998 e 999, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, che prevede la stipulazione di nuove convenzioni, con scadenza in data non anteriore al 31 dicembre 2012, ai fini di completare il processo di liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo e di privatizzare le società esercenti i servizi di collegamento ritenuti essenziali per le finalità di cui all'articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e agli articoli 1 e 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 57, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede, tra l'altro, che le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione relative ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono all'interno di una Regione sono esercitati dalla medesima Regione interessata;

Visto l'articolo articolo 57, comma 3, del citato decreto legge n. 112 del 2008, che dispone a favore delle Regioni interessate, su loro richiesta, il trasferimento senza corrispettivo dell'intera partecipazione detenuta da Tirrenia di Navigazione S.p.A. nelle società di cabotaggio regionali Caremar - Campania Regionale Marittima S.p.A., Saremar - Sardegna Regionale Marittima S.p.A., Toremar - Toscana Regionale Marittima S.p.A., Siremar - Sicilia Regionale Marittima S.p.A. rispettivamente alle Regioni Campania, Sardegna, Toscana, Sicilia;

Visto l'articolo articolo 57, comma 5, del citato decreto legge n. 112 del 2008, che ha abrogato il secondo periodo dell'articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale, tra l'altro, prevedeva che, prima di cedere la maggioranza del capitale sociale di società esercenti servizi marittimi nazionali ed internazionali, il Governo provvede a trasmettere al Parlamento il relativo piano industriale per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la nota del Ministero dei trasporti - Direzione Generale per la Navigazione ed il Trasporto Marittimo ed Interno alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea n. 20552 del 21 dicembre 2007;

Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze attualmente è titolare dell'intero capitale di Fintecna S.p.A., società che, a sua volta, controlla in via totalitaria Tirrenia di Navigazione S.p.A.;

Considerato che Tirrenia di Navigazione S.p.A. detiene l'intero capitale sociale delle società di cabotaggio regionali Caremar - Campania Regionale Marittima S.p.A., Saremar - Sardegna Regionale Marittima S.p.A., Toremar - Toscana Regionale Marittima S.p.A. e Siremar - Sicilia Regionale Marittima S.p.A.;

Considerato che l'obiettivo della liberalizzazione e dell'accesso non discriminatorio al mercato del cabotaggio marittimo di servizio pubblico, assicurando effettiva concorrenza, è raggiunto anche tramite la cessione al mercato del controllo delle società esercenti tali servizi con una procedura aperta, trasparente, equa e non discriminatoria;

Considerato che in data 7 marzo 2008 è stata selezionata Credit Suisse quale Consulente del Ministero dell'economia e delle finanze al fine, tra l'altro, di verificare l'appetibilità di mercato di Tirrenia e delle Società Regionali e di coadiuvare il Ministero nell'individuazione delle migliori modalità di privatizzazione, sia in termini di procedura, che in termini di perimetro dell'operazione di cessione;

Visto il rapporto in data 4 novembre 2008 consegnato da Credit Suisse al Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuta l'opportunità, in aderenza al disposto dell'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e ai conseguenti impegni di carattere comunitario, di procedere sollecitamente all'alienazione della partecipazione di Fintecna in Tirrenia di Navigazione S.p.A. con procedura competitiva mediante trattativa diretta, al fine di massimizzare l'introito della cessione e di garantire la stabilità dell'assetto proprietario ed industriale, anche in considerazione della tutela delle caratteristiche di servizio di pubblica utilità della attività svolta dalla Società;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri in data 6 novembre 2008;

Visti i pareri espressi dalla [●] Commissione [●] della Camera dei deputati e dalla [●] Commissione [●] del Senato, entrambi in data [●];

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data [●];

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Decreta

L'alienazione della partecipazione detenuta indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze in Tirrenia di Navigazione S.p.A. – comprensiva anche delle partecipazioni totalitarie detenute dalla stessa nelle Società marittime regionali che non siano state oggetto di trasferimento gratuito alle Regioni ai sensi dell'articolo 57 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 - viene effettuata mediante ricorso a procedura competitiva aperta, trasparente, e non discriminatoria, con potenziali acquirenti a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

La procedura di cui al precedente punto avrà ad oggetto una quota del capitale di Tirrenia di Navigazione S.p.A. superiore al 50%.

Roma,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI